

Prot.: 45386

Torino, 14/12/2023

IL DIRETTORE

VISTA la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;

VISTO l'art. 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

VISTO l'art. 23 quater del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che ha disposto l'incorporazione dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane, ora Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il Regolamento recante la disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la determinazione del Vicedirettore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area monopoli – del 27 marzo 2013, prot. DAC/CRV/4126/2013, che nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di calcolo della distanza tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DT II - LIGURIA PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle D'Aosta

Sede Torino

VISTO l'art. 4, comma 1, della legge 3 maggio 2019, n. 37 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge europea 2018;

RILEVATO che la succitata Legge europea n. 37/2019, all'art. 4, nel modificare l'art. 24 comma 42 del Decreto Legge n. 98/2011, convertito nella Legge n. 111/2011, ha previsto in sede di istituzione delle rivendite il rispetto del doppio criterio del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, in sostituzione del criterio della “produttività minima”, nonché il criterio della distanza tra rivendite, non inferiore a 200 metri;

VISTO il decreto 12 febbraio 2021, n. 51, Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 38, recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo;

CONSIDERATO che, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 3 del D.M. n. 38/2013, occorre formulare entro il 30/09/2023 lo schema di piano per l'istituzione e la successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie, in relazione alle proposte di istituzione per le quali sussiste una esigenza di servizio, nel rispetto dei parametri summenzionati;

CONSIDERATO che nel I semestre dell'anno 2023 sono pervenute 23 proposte relative alle istituzioni di nuove rivendite ordinarie, di cui 20 sono state archiviate in quanto carenti dei requisiti prescritti dalle disposizioni normative e regolamentari richiamate in premessa, ovvero in assenza dell'interesse pubblico connesso al soddisfacimento di effettive esigenze di servizio;

TENUTO CONTO che le proposte per l'istituzione di nuove rivendite ordinarie da considerare per la predisposizione dello schema di piano, da pubblicare entro il 31 ottobre 2023 in apposita sezione del sito istituzionale dell'agenzia delle dogane e dei monopoli, sono soltanto quelle che rientrano nei parametri di distanza e rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti;

VISTO lo schema di piano formulato con provvedimento n. 35072 del 18/09/2023 pubblicato il 19/09/2023 sul sito istituzionale dell'Agenzia, al fine di consentire la partecipazione al procedimento ai soggetti legittimati ex artt. 7 e 9 della L. 241/1990;

PROVVEDUTO, ex art. 3, comma 6, del succitato D.M. n. 38 del 21/02/2013, a comunicare l'avvio del procedimento di istituzione della nuova rivendita ai titolari delle tre rivendite più vicine situate a distanza inferiore a 600 metri dalla sede di quella di nuova istituzione, assegnando loro quindici giorni per eventuali osservazioni;

PREMESSO che, decorsi i termini previsti dall'art. 3, commi 5 e 6, alla luce di tutti gli elementi istruttori acquisiti, l'Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle d'Aosta deve approvare definitivamente il piano semestrale per l'istituzione delle nuove rivendite nell'ambito delle zone di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle d'Aosta;



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DT II - LIGURIA PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle D'Aosta

Sede Torino

CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni da parte dell'Assotabaccai;

PRESO ATTO che la Federazione Italiana Tabaccai esprime nelle memorie di intervento, assunte a prot. n. 37120 e prot. 37121 del 09/10/2023, sostanziale condivisione in merito all'istituzione di rivendita ordinaria per le seguenti zone inserite nel predetto schema di piano prot. n. 35072 del 18/09/2023:

- COLLEGNO (TO): tutti i locali commerciali idonei ubicati in Via Musiné n. 5 e relativi interni;
- LIGNANA (VC): tutti i locali commerciali idonei posti in Via Giuseppe Garibaldi;

PRESO ATTO, altresì, che la Federazione Italiana Tabaccai con la nota succitata assunta al prot. n. 37120 del 09/10/2023, manifesta anche il proprio dissenso all'istituzione di rivendite ordinarie, non ritenendo opportuno procedere in tal senso, per la seguente zona di gara, inserita nel medesimo schema di piano prot. n. 35072 del 18/09/2023:

- TORINO (TO): “Tutti i locali commerciali idonei in via Bionaz dal n. 24 al n. 26, e relative lettere aggiunte, lato pari e in via Bionaz dal n. 19 al n. 23, e relative lettere aggiunte, con esclusione dal n. civico 23/f, lato dispari”;

Nella specie si rappresenta quanto segue:

COMUNE DI TORINO (TO) - “Tutti i locali commerciali idonei in via Bionaz dal n. 24 al n. 26, e relative lettere aggiunte, lato pari e in via Bionaz dal n. 19 al n. 23, e relative lettere aggiunte, con esclusione dal n. civico 23/f, lato dispari”.

La Federazione Italiana Tabaccai, esprimendo il proprio dissenso, rileva che nella zona di gara proposta il servizio di vendita dei generi di monopolio risulta già garantito dalle rivendite esistenti, ed in particolar modo dalla rivendita n. 337 in Torino, ubicata ad una distanza di circa 275 metri.

Sostiene inoltre che trattasi di una zona priva di nuovi sviluppi abitativi e commerciali, non riscontrando pertanto un'esigenza di servizio.

Tra l'altro asserisce che nella zona di gara era già esistente una rivendita tabacchi che ha richiesto un trasferimento fuori zona.

Al riguardo si rileva che la zona di gara per la nuova istituzione inserita nello schema di piano è stata delimitata a seguito di accurato sopralluogo, all'esito del quale è stata accertata la sussistenza dei requisiti previsti dal D.M. n. 38/2013 di distanza minima e rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti, in sostituzione del criterio della “produttività minima”.

Nella specie è stato accertato che le distanze dai locali rientranti nella zona di gara proposta alle tre rivendite più vicine, la n. 337 in Torino via Monginevro n. 220 b, la n. 493 in Torino Via De



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DT II - LIGURIA PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle D'Aosta

Sede Torino

Sanctis n. 109/a e la n. 462 in Torino Via Monginevro n. 195 sono superiori al parametro della distanza minima di metri 200, previsto dall'art. 2, comma 2 del D.M. 38/2013 per l'istituzione di una rivendita nei comuni come quello di Torino, con popolazione residente superiore ai 100.000 abitanti.

Inoltre la domanda di generi di monopolio risulta elevata, come si evince dal notevole smercio di tabacchi effettuato dalla rivendita più vicina.

Tra l'altro la nuova privativa garantirebbe il servizio di vendita di generi di monopolio ad un bacino di utenza differente e precisamente ai residenti della zona che si estende da via Santa Maria Mazzarello al confine col Comune di Grugliasco e Via Bard.

Peraltro, nel corso del sopralluogo effettuato è stato riscontrato che la zona ha carattere residenziale e commerciale con numerosi locali utilizzati per varie attività commerciali e di servizi, compresi nella zona di gara proposta.

Si precisa inoltre che, diversamente da quanto indicato dalla Federazione Italiana Tabaccai, nella zona di gara non era funzionante una rivendita tabacchi poi trasferita fuori zona, in quanto la rivendita in questione era ubicata in via Villa Giusti n. 41/e, ad una distanza di oltre 400 metri dal più vicino locale compreso nella zona di gara in via Bionaz; inoltre via Bionaz è caratterizzata da numerose attività commerciali differentemente da via Villa Giusti che è prettamente residenziale.

L'Ufficio, pertanto, rileva che il dissenso espresso dalla FIT sia privo di fondamento in quanto, come sopra evidenziato, la zona di gara per la nuova istituzione è stata individuata a seguito di accurata istruttoria, nonché da apposito sopralluogo, nel corso del quale è stata accertata la sussistenza dei requisiti connessi al riscontro dell'effettiva esigenza di servizio nonché la presenza di un numero rilevante di esercizi commerciali per delimitare la zona di gara.

PRESO ATTO della memoria assunta al prot. 41710 del 16/11/2023 con la quale il segnalante che ha presentato la proposta per l'istituzione di una rivendita ordinaria nel Comune di Alpignano (TO) via Cavour n. 127 ha richiesto la rivalutazione della segnalazione archiviata;

RITENUTO di confermare l'archiviazione della proposta per l'istituzione della rivendita ordinaria nel Comune di Alpignano (TO) in quanto, allo stato, la zona risulta già sufficientemente servita dalle rivendite esistenti, delle quali la più vicina, la rivendita n. 6 in Alpignano (TO) via Venaria n. 4/a, risulta posta a modesta distanza; peraltro considerata l'esiguità dei locali utili per la delimitazione della zona di gara posti a distanza superiore a quella minima richiesta dalla normativa vigente e che il segnalante ha rappresentato che la zona sarà interessata da nuovi sviluppi commerciali, l'Ufficio si riserva di rivalutare, successivamente, eventuali nuove proposte per la medesima zona;

ACCERTATO, pertanto, dall'esito delle istruttorie espletate, che le proposte di istituzione delle rivendite ordinarie, prese in considerazione per la formulazione del presente schema di piano, fanno riferimento a zone ove sussistono reali esigenze di servizio che, nel rispetto dei principi e criteri fissati dalle disposizioni di legge e regolamenti sopra richiamate, giustificano



AGENZIA

ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DT II - LIGURIA PIEMONTE E VALLE D'AOSTA**Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle D'Aosta**

Sede Torino

l'assegnazione di una nuova rivendita ordinaria per una più razionale ed efficiente dislocazione della rete di vendita nel territorio;

RITENUTO che dalle suddette osservazioni non sono emersi elementi tali da far mutare le determinazioni già assunte dallo scrivente nella formulazione del piano in quanto, oltre a sussistere tutti i requisiti oggettivi previsti dalla normativa per l'istituzione di una nuova rivendita di generi di monopolio, sono state riscontrate esigenze di servizio per una più razionale ed efficiente dislocazione della rete di vendita nel territorio

A P P R O V A

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 6, del D.M. 21 febbraio 2013, n. 38, lo schema di piano per l'istituzione e successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie nell'ambito delle zone di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle d'Aosta, come da elenco allegato alla presente determinazione.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Dott. Fabio PACELLA

f.to PACELLA Fabio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DT II - LIGURIA PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle D'Aosta

Sede Torino

**SCHEMA DI PIANO PER L'ISTITUZIONE DI RIVENDITE ORDINARIE GENERI DI
MONOPOLIO NEL SEMESTRE GENNAIO – GIUGNO 2024 (D.M. 38/13, ART. 3, COMMA 6)**

COMUNE	PROVINCIA	ZONA DI GARA	TIPO DI GARA
COLLEGNO	TO	Tutti i locali commerciali idonei ubicati in Via Musiné n. 5 e relativi interni	ASTA
TORINO	TO	Tutti i locali commerciali idonei in via Bionaz dal n. 24 al n. 26, e relative lettere aggiunte, lato pari e in via Bionaz dal n. 19 al n. 23, e relative lettere aggiunte, con esclusione dal n. civico 23/f, lato dispari.	ASTA
LIGNANA	VC	Tutti i locali commerciali idonei posti in Via Giuseppe Garibaldi	CONCORSO